

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 010 DEL 06 MARZO 2014

OGGETTO: TRIBUTI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di marzo alle ore 14,30 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco PIEMONTESE.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 29 consiglieri e assenti n. 10.

ANFOSSI Patrizia		MONTORO Antonio	
APICELLA Luigi	Assente	MORELLO Pablito	
BARAZZOTTO Vittorio		MOTTINO Costanza	Assente
BARRASSO Pietro		PANZANELLI Maurizio	
BETTIN Marco	Assente	PARAGGIO Amedeo	
BOTTA Sabato	Assente	PENNA Renzo	
CANUTO Edgardo		PIEMONTESE Francesco	
CASTAGNETTI Francesco		PIETROBON Roberto	
CHIOLA Rinaldo	Assente	PONZANA Fabrizio	
COMO Flavio		PORTA Lorenzo	
DESIRO' Roberto		POSSEMATO Benito	Assente
FALCETTO Giorgio		PRESA Diego	
FARACI Giuseppe	Assente	RAISE Dorianò	
FRANCHINO Eusebio		ROBAZZA Paolo	
GOSSO Gian Franco		ROSAZZA PRIN Federico	
GRANDIERI Andrea		SIMONE Nicola	Assente
GREMMO Enrico		SIRAGUSA Diego	Assente
LEONE Sergio		TARTAGLINO Nicola	Dimissionario
MERLO Fabrizio		VARALDA Maurizio	
MONTELEONE Nicola	Assente	VENIER Andrea	

È presente il Sindaco Donato GENTILE.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, MILANI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 010 DEL 06.03.2014

TRIBUTI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE PER L'ANNO 2014

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Interviene il sig. Sindaco.

Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)

Visto l'art. 1, comma 639 della L. 27/12/2013 n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che nella commisurazione della tariffa relativa alla TARI si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 651 della L. 27/12/2013 n. 147, e che la commisurazione della suddetta tassa sui rifiuti verrà articolata sulla base del piano finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2014, oggetto di successiva e separata deliberazione di Consiglio Comunale, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi del suddetto servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, tenendo altresì conto delle disposizioni relative contenute nel regolamento comunale concernente la disciplina della IUC, anch'esso oggetto di futura e distinta deliberazione consiliare;

Visto l'art. 1, comma 640 della L. n. 147/2013, secondo cui l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677, in base al quale il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, relativa alla TASI, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Dato atto che per il 2014, l'aliquota massima relativa alla TASI non può eccedere il 2,5 per mille, come disposto dall'art. 1, comma 677 della L. n. 147/2013;

Visto il comma 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, secondo cui per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676, pari all'1 per mille, e ricordato come il successivo comma 708 del medesimo

articolo di legge disponga che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

Posto che nel presupposto impositivo della TASI rientra il possesso o la detenzione dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, e che la base imponibile di tale componente dell'imposta unica comunale è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come previsto dal comma 675 dell'art. 1 della L. n. 147/2013;

Premesso che l'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013 fa salva, con l'istituzione della IUC, la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto altresì il comma 707, art. 1 della L. n. 147/2013, recante modificazioni all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

Richiamato il comma 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, secondo cui il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013 di differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

Rilevato che il controllo e la limitazione della spesa non sono sufficienti a consentire un equilibrio economico del Bilancio senza l'applicazione della suddetta imposta secondo il seguente schema:

Bilancio CORRENTE	ENTRATE	SPESE
Fondo pluriennale vincolato parte corrente		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria al netto della IUC (TASI+IMU)	18.671.208	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.148.630	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.719.146	
somme	33.538.984	
Disavanzo di amministrazione per copertura integrale a regime		256.766
Titolo 1 - Spese correnti		48.109.874
Titolo 4 - Rimborso di prestiti		6.614.313
somme		54.980.953
Differenza da finanziare con il provento della IUC (TASI+IMU)		21.441.969

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 21 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), contrari n. 9 (Partito Democratico, La Sinistra, Alleanza per l'Italia-Alleanza per Biella, Gruppo Misto), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gremmo, Panzanelli, Venier

DELIBERA

1. di determinare le aliquote dell'imposta unica comunale per l'anno 2014 come segue:

➤ **componente IMU:**

- aliquota ordinaria: **7,9 per mille**;
- aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: **1,2 per mille**, con applicazione della detrazione di base di euro 200, di cui al comma 10, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: **3,3 per mille**, con applicazione della detrazione di base di euro 200, di cui al comma 10, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

➤ **componente TASI:**

- aliquota ordinaria: **2,5 per mille**;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni: **1 per mille**;

2. di dare atto che per quanto attiene alla componente TARI, essa verrà commisurata sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, in conformità al piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, che sarà approvato dal Consiglio Comunale con propria separata e successiva deliberazione.
